

Allegato A

Protocollo d'Intesa fra l'Assessore Regionale alle Politiche per la Salute e le Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale per la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei medici convenzionati operanti nel settore dell'Emergenza Sanitaria Territoriale.

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto previsto dall'art.8, comma 1 bis, del Dlgs 502/92 e successive modificazioni, ha individuato l'emergenza territoriale quale area di attività nella quale prevedere l'instaurazione di un rapporto d'impiego ed attivato le procedure per l'inquadramento in ruolo di medici titolari di incarico a tempo indeterminato, privilegiando il rapporto di dipendenza rispetto al rapporto convenzionale con il SSN, con previsione di superamento dei rapporti convenzionali per favorire la piena integrazione del sistema territoriale con quello ospedaliero ed uniformare la tipologia dei rapporti di lavoro.

Le difficoltà ed i ritardi nell'attivazione della Scuola di specializzazione in medicina di emergenza urgenza hanno compromesso il reclutamento di medici per tale settore, tramite concorso pubblico, inducendo le Aziende USL a ricorrere al conferimento di incarichi convenzionali a tempo determinato per sopperire alle carenze d'organico ed assicurare la copertura del servizio.

Con delibera di Giunta Regionale n.1870/2009 è stato approvato un atto di indirizzo per le Aziende USL, prevedendo il rinnovo degli incarichi ai medici in servizio con rapporti di lavoro convenzionale a tempo determinato, al fine di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi del sistema ed evitare interruzioni di pubblico servizio;

Considerate le difficoltà nel reperire tale personale e valutata la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, la piena operatività dei servizi di emergenza-urgenza e del pronto soccorso, le parti concordarono e definirono un Protocollo di intesa, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.1607/2011, per la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei medici convenzionati operanti nel settore dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, scaduto il 31.12.2013.

Le parti concordano sull'esigenza di assicurare continuità ai rapporti di lavoro e convergono sulla necessità di continuare nel processo di stabilizzazione degli assetti organizzativi del servizio mediante la definizione di procedure per la trasformazione degli incarichi convenzionali da tempo determinato a tempo indeterminato, così come già avvenuto con il precedente Protocollo di intesa citato.

Per le finalità di cui sopra, le parti concordano quanto segue:

- a) gli incarichi in corso, conferiti ai sensi dell'art.97 dell'A.C.N. per la medicina generale, sono trasformati a tempo indeterminato, su richiesta del medico, a condizione che:
 - permangano le condizioni di necessità che hanno determinato il conferimento dell'incarico;
 - il medico, già in possesso dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale, abbia prestato servizio con incarico convenzionale per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, senza aver riportato valutazione negativa sul servizio prestato;

- il medico abbia frequentato e concluso positivamente uno specifico corso “avanzato” che sarà organizzato a livello regionale con la collaborazione di SIMEU, per un totale di 16 giornate (cfr. Allegato). E’ previsto lo svolgimento annuale di tale corso, previa valutazione del fabbisogno a livello regionale, con la partecipazione di circa 40 medici per ciascuna edizione. In caso di numero di richieste superiore, l’ammissione verrà determinata sulla base della maggior anzianità di servizio, con priorità per quella maturata all’interno delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna;
- b) è demandata alle Aziende USL la valutazione sul rinnovo dell’incarico ai medici convenzionati a tempo determinato che non intendano avvalersi della possibilità di passaggio a tempo indeterminato;
- c) il personale potrà essere convenzionato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.93, comma 1, dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i solo nella stessa Azienda USL presso la quale presta servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo ed è vincolato a mantenere la convenzione per almeno due anni;
- d) le Aziende USL assegnano i medici all’U.O. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza e/o al Dipartimento di Emergenza-Urgenza per lo svolgimento dell’attività sia nel sistema 118 che nel Pronto Soccorso;
- e) il costituendo rapporto di lavoro non può prefigurare diritto di iscrizione nella graduatoria regionale della medicina generale (art.15 dell’ACN);
- f) le Aziende USL dovranno procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato entro tre mesi dalla conclusione del corso di cui al precedente punto a).

Il presente accordo rimane in vigore fino al 31 dicembre 2015, fatti salvi diversi Accordi Regionali o diverse disposizioni nazionali in materia.

Bologna, 4 marzo 2014

Assessore alle Politiche per la Salute _____

FIMMG _____

SNAMI _____

SMI _____

Intesa Sindacale (CISL Medici- FP CGIL Medici- SIMET-SUMAI) _____